



COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 20 Data 03-03-21

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2021 -
CONFERMA ALIQUOTE.

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di marzo alle ore 09:15, nella sede Comunale, convocata nei modi di legge, la Giunta municipale si é legalmente riunita con la presenza dei signori:

=====

MONTESI GIANDOMENICO	SINDACO	P
CECCOMANCINI ROCCO	VICESINDACO	P
DI GIROLAMO VALERIA	ASSESSORE	P

=====

Partecipa il Vice Segretario Comunale TOCCHIO LUCA

Il Presidente Signor MONTESI GIANDOMENICO in qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2020 sono state approvate per l'anno 2020 le aliquote IMU sulla base del Nuovo Regolamento di disciplina della nuova IMU deliberato con atto C.C. n. 40 del 20/09/2020;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un gettito tale da consentire la salvaguardia degli equilibri di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi istituzionali;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Tipologia	Aliquota finale
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze fabbricati compresi Cat. A/01-A/08-A/09	0,60%
Immobili per insediamenti produttivi (A/10-C/03-Cat. D)	1,06%
Immobili diversi dall'abitazione principale compresi Cat. A/01-A/08-A/09	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado	0,85%

purchè residenti con un autonomo nucleo familiare	
---	--

Considerato inoltre che sono in gran parte riconfermate le tipologie di abitazione assimilabili ad abitazione principale con una eccezione che riguarda i **pensionati AIRE che, con la nuova normativa, non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia;**

Visti:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 27.04.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 06.07.2020 di approvazione del Rendiconto dell'esercizio 2019;
- il Decreto 13 gennaio 2021 con cui il Ministero dell'Interno ha stabilito la proroga al 31 marzo 2021 per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

Vista la Legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di Bilancio 2021);

Visto lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità ed il Tuel D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

A voti unanimi, palesemente espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

A) Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Tipologia	Aliquota finale
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota ridotta abitazione principale e pertinenze fabbricati compresi Cat. A/01-A/08-A09	0,60%
Immobili per insediamenti produttivi (A/10-C/03-Cat. D)	1,06%

Immobili diversi dall'abitazione principale compresi Cat. A/01-A08-A/09	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1^ grado purchè residenti con un autonomo nucleo familiare	0,85%

- B)** di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- C)** di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- D)** di dichiarare il presente atto, vista l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Parere Favorevole per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Dott. Luca Tocchio

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to MONTESI GIANDOMENICO

IL Vice Segretario Comunale
F.to TOCCHIO LUCA

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web di questo Comune a partire dal 31-03-2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi
- () che la suddetta è stata comunicata con lettera n. in data ai signori Capigruppo;

Cerreto di Spoleto, li 31-03-2021

Il Vice Segretario Comunale
F.to TOCCHIO LUCA

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Cerreto di Spoleto, li 31-03-2021

IL Vice Segretario Comunale
F.to TOCCHIO LUCA

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.267/2000, è divenuta esecutiva il giorno :
() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2);

Cerreto di Spoleto, li

IL Vice Segretario Comunale
F.to TOCCHIO LUCA